

(N. 1916)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 marzo 1957 (V. Stampato n. 2705)*

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(MARTINO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

e co Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 MARZO 1957

Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1960 la presidenza dei Consigli di leva e delle Commissioni mobili di cui agli articoli 24 e 31 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quali risultano sostituiti dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, può essere attribuita ad ufficiali

dell'Esercito quando la situazione deficitaria del relativo ruolo organico non consenta di destinare all'anzidetta presidenza un commissario di leva.

Negli articoli 24 e 31 del predetto testo unico la lettera b) è così modificata:

b) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, delegato dal Ministero della difesa, membro.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 10 gennaio 1956.